



ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE
Piazza della Repubblica, 1 - 87017 ROGGIANO GRAVINA (Cosenza)
0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod Mecc.: CSIC87500G – Cod. Fisc. 98077580789
E-mail: csic87500g@istruzione.it – p.e.c.: csic87500g@pec.istruzione.it
sito web: <http://www.icroggiano.gov.it>



REGOLAMENTO

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

REGOLAMENTO

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

PREMESSA

Il nostro Istituto è oggi chiamato a far fronte ai sempre più crescenti e preoccupanti fenomeni del bullismo e della sua accezione “digitale” del cyberbullismo, ancor più pericoloso del bullismo “tradizionale” perché perpetrato subdolamente attraverso la rete ed i socialnetwork.

La crescente attenzione a ciò data dalle Istituzioni si è, man mano, concretizzata nelle linee di indirizzo ministeriali che, con cadenza biennale, si sono succedute a partire dal 2015, oltre che nella Legge n°71/2017, la quale pone ancor più in evidenza che tali fenomeni, come spesso accade, possono anche avere una rilevanza penale.

Nella Scuola, le *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo*, emanate dal M.I. con Decreto n°18 del 13/01/2021, costituiscono le specifiche indicazioni da seguire per mettere in atto misure di prevenzione e contrasto di tali fenomeni, assegnando a ciascuna componente della comunità scolastica uno specifico ruolo nella lotta a questa particolare forma di disagio scolastico e, più in generale, socio-culturale.

Inoltre, al fine di adeguatamente informare le componenti della comunità scolastica sulle politiche antibullismo intraprese, gioca un ruolo sostanziale il sito WEB istituzionale dell'Istituto, su cui deve essere presente una visibile e facilmente raggiungibile sezione dedicata al bullismo e al cyberbullismo; tale sezione è comunicata, con circolare, alle varie componenti della Scuola, indicandolo lo specifico link attraverso cui la stessa è consultabile.

Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia scolastica, è elaborato dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Referente ed il Gruppo di lavoro per la prevenzione ed il contrasto del bullismo ed il cyberbullismo; prevedendo sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa, tale Regolamento (formante parte integrante del Regolamento di Istituto) deve essere ampiamente condiviso e, quindi, richiamato nel P.T.O.F. e nel Patto di corresponsabilità educativa, oltre che necessariamente deliberato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto.

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1 – Definizione di bullismo e cyberbullismo

Il bullismo è definito come una o più azioni aggressive intenzionali, agite da un individuo o da un gruppo, ripetute nel tempo, nei confronti di una o più vittime che non possono difendersi.

Il cyberbullismo è definito come una o più azioni aggressive intenzionali, agite da un individuo o da un gruppo, ripetute nel tempo, mediante mezzi informatici, nei confronti di una o più vittime che non possono difendersi.

Con il termine generico di bullismo (in lingua inglese bullying), pertanto, si indica una forma di comportamento sociale di tipo violento, prevaricatorio ed intenzionale, di natura fisica e psicologica, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone (le vittime) percepite come più deboli da soggetti (i bulli) che perpetrano atti prevaricatori nei loro confronti.

Gli atti prevaricatori verso le vittime possono essere diretti (violenza, discriminazioni, plagi, offese, attacchi verbali, molestie, vessazioni, ecc.), oppure atti indiretti mirati ad ottenerne l'allontanamento dal gruppo e l'isolamento (ingiurie a loro insaputa, mormorazioni, rifiuti sociali, discriminazioni sottese, ecc.), mettendone in evidenza le caratteristiche fisiche o le capacità intellettive.

Articolo 2 – Caratteristiche di bullismo e cyberbullismo

Il bullismo è caratterizzato dai seguenti aspetti:

- l'intenzionalità da parte del bullo, delle azioni prevaricatorie, mirate deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi;
- lo squilibrio di potere tra il bullo e la vittima, con evidente contrapposizione dei piani di dominio e di vulnerabilità;
- la ripetitività, nel tempo, delle azioni prevaricatorie da parte del bullo (non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza del tutto occasionali).

Nel caso del cyberbullismo esistono i seguenti ulteriori aspetti caratterizzanti:

- l'anonimato: chi agisce o sostiene l'aggressione spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo;
- la rapida diffusione: il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo, ovvero può diventare "virale";
- la permanenza nel tempo: il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo;
- un pubblico più vasto: un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone;
- l'assenza tempo e spazio: l'aggressione raggiunge la vittima in qualsiasi tempo e anche in un contesto solitamente protetto (di giorno/di notte, a casa/da parenti).

Articolo 3 – Tipologie di bullismo e cyberbullismo

I principali tipi di bullismo sono i seguenti:

- bullismo fisico: è la forma più tipica, conosciuta e riconoscibile di bullismo e si verifica quando i bulli usano azioni fisiche per opprimere la propria vittima;
- bullismo verbale: gli autori usano parole, affermazioni e soprannomi per ottenere controllo su un bersaglio, scegliendo i loro obiettivi in base al loro aspetto o comportamento indifeso;
- bullismo basato sull'aggressione relazionale: l'aggressività relazionale, subdola e insidiosa, ha lo scopo di escludere alcuni soggetti da un gruppo, diffondendo voci, manipolando situazioni ed infrangendo le confidenze per aumentare la propria posizione sociale a scapito di altri;
- cyberbullismo: si manifesta quando l'autore utilizza Internet, uno smartphone o un'altra tecnologia per molestare, minacciare o imbarazzare un'altra persona, ad esempio con immagini o testi offensivi, facendo affermazioni che non avrebbe il coraggio di sostenere faccia a faccia;
- bullismo sessuale: prende forma con azioni ripetute, sia da maschi che da femmine, dannose e umilianti che colpiscono una persona (tendenzialmente di sesso femminile) vertendo sul suo aspetto o sulla sua attività sessuale;
- bullismo basato sul pregiudizio: consiste nel prendere di mira qualcuno che viene ritenuto diverso per svariati motivi, tra cui le scelte sessuali, il paese di provenienza o la religione e può comprendere tutti gli altri tipi di bullismo (cyberbullismo, bullismo verbale, bullismo relazionale, bullismo fisico, bullismo sessuale).

Articolo 4 – Soggetti e ruoli nel bullismo e nel cyberbullismo

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

- bullo: vuole dominare e avere un ruolo di prestigio, ma attraverso una modalità distorta e patologica, ecco perché le prepotenze avvengono sempre in presenza di altri ragazzi;
- vittima: non reagisce perché paralizzata dalla paura, perché non sa cosa fare o perché non è capace di difendersi da sola;

- sostenitori del bullo: non prendono l'iniziativa ma si uniscono all'azione aggressiva;
- spettatori passivi: non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervenendo per paura o perché non sanno come intervenire;
- difensori della vittima: capiscono cosa sta accadendo ed hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze.

Nel caso del cyberbullismo i protagonisti sono gli stessi del bullismo tradizionale (bullo, vittima, sostenitori del bullo, spettatori passivi, sostenitori della vittima), ma le persone coinvolte quali sostenitori del bullo possono essere molte e, attraverso la "condivisione" od i "like", possono innescare un'escalation negativa; al contrario, i difensori della vittima possono intervenire segnalando contenuti negativi, chiederne la rimozione e sostenere la vittima.

Articolo 5 – Sintomi derivanti da situazioni di bullismo e cyberbullismo

Un'indicazione dei sintomi derivanti da sofferenza dovuta al bullismo e al cyberbullismo, comunque non esaustiva, può essere rappresentata dal seguente elenco:

- sintomi fisici quali dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato;
- sentimenti di tristezza e solitudine;
- apatia e perdita di interesse per le attività del tempo libero;
- interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali;
- disturbi dell'umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo);
- paure, fobie, incubi;
- scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola o si finge malato);
- bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione;
- mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata;
- depressione, attacchi d'ansia;
- problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio;
- controllo continuo del proprio profilo sui social o, al contrario, interruzione dell'uso di Internet;
- rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online;
- sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico).

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:

- aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere;
- atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé;
- condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola;
- distacco affettivo;
- comportamenti crudeli (per es. verso gli animali);
- presenza di denaro di incerta provenienza.

Articolo 6 – Definizione delle azioni di prevenzione

Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi.

La Scuola individua, all'interno del proprio corpo insegnanti, la figura del Referente ed un Gruppo di lavoro per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Team antibullismo e Team per l'emergenza), aventi il compito di coordinare le iniziative in tal senso, prevedendo percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti a docenti, personale ATA, alunni e genitori.

Articolo 7 – Tipologie delle azioni di prevenzione

Secondo l'O.M.S., la prevenzione si articola su tre livelli:

- prevenzione universale, o primaria, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione; nel caso del bullismo scolastico, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola;
- prevenzione selettiva, o secondaria, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su uno specifico gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno; nel caso del bullismo scolastico, ad esempio, tale livello di prevenzione si attua con azioni rivolte ad un gruppo di alunni o ad un intero gruppo classe;
- prevenzione indicata, o terziaria, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato per il verificarsi di episodi conclamati, che sono anche definiti "acuti"; nel caso del bullismo scolastico tale tipo di prevenzione si attua in situazioni di emergenza, attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo.

In particolare, le azioni di prevenzione indicata (terziaria), vengono poste in essere da docenti adeguatamente formati dalla scuola, il Team Antibullismo ed il Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

CAPO II

RUOLI E AZIONI DELLE COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Articolo 8 – Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico nomina annualmente, tra i docenti accreditati dal M.I.U.R. con i corsi della Piattaforma "Elisa", il *Referente* ed il *Gruppo di lavoro* per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ovvero il *Team antibullismo*, comprendente un docente referente per ogni plesso dell'Istituto; entro detto Team è altresì costituito il *Team per l'emergenza*, che si attiva per la gestione dei casi acuti.

Inoltre, il Dirigente Scolastico:

- promuove i necessari passaggi volti agli aggiornamenti, in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, del Regolamento di Istituto, del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa dell'Istituto scolastico;
- favorisce la messa in atto di interventi di prevenzione universale (primaria);
- organizza e coordina il Team antibullismo ed il Team per l'emergenza;
- predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della Scuola;
- fornisce le seguenti informazioni tramite il sito web della Scuola:
 - nominativi del Referente e del Gruppo di lavoro per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
 - nominativi dei singoli docenti specificamente indicati quali referenti per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo per ciascun plesso scolastico dell'Istituto, come individuati tra le figure del Referente di Istituto e del Gruppo di lavoro;
 - contenuti degli strumenti operativi e delle attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (sezioni a ciò dedicate del Regolamento d'Istituto, del P.T.O.F., del Patto di corresponsabilità educativa, ecc.), oltre che di educazione digitale.

Articolo 9 – Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto approva il Regolamento di Istituto, che comprende il presente Regolamento e le relative azioni sanzionatorie da comminare in caso di accertati atti di bullismo e/o cyberbullismo.

Inoltre, Il Consiglio di Istituto, attiva specifiche azioni per facilitare la promozione del Patto di corresponsabilità educativa tra Scuola e Famiglia.

Articolo 10 – Referente, Team antibullismo e Team per l'emergenza

Il Referente, in sinergia con il Gruppo di lavoro e sotto le direttive del Dirigente Scolastico, promuove occasioni di scambio, confronto, formazione e informazione sul fenomeno, rivolte a tutte le componenti della comunità scolastica.

Il Referente, inoltre, sovrintendendo al Team antibullismo ed operando assieme ad esso:

- coordina ed indirizza gli insegnanti della Scuola nelle azioni di prevenzione universale (primaria) e di prevenzione selettiva (secondaria);
- propone al Collegio dei Docenti corsi di formazione e sondaggi in materia;
- coadiuva il Dirigente Scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, nonché coinvolge in un'azione di collaborazione gli Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

Il Team antibullismo, costituito da docenti appositamente formati e in numero pari ai plessi dell'Istituto scolastico al fine di garantire un referente del Team per ciascuno di essi, è costituito dal Dirigente Scolastico, dal Referente per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e dai docenti del Gruppo di lavoro per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Inoltre, del Team antibullismo fa parte anche l'Animatore digitale dell'Istituto scolastico, figura necessaria ai fini della divulgazione delle politiche antibullismo per mezzo del sito WEB della Scuola, nonché ogni altra professionalità eventualmente presente nella Scuola stessa (psicologo, pedagogo, operatori socio-sanitari).

Nello specifico, il Team antibullismo:

- coadiuva il Dirigente Scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione;
- organizza, nelle Scuole dell'Istituto, le attività di prevenzione universale (primaria) e di prevenzione selettiva (secondaria);
- riceve ed effettua la prima analisi delle informative di presunto bullismo di cui alle "*Scheda di prima segnalazione*" disponendo, se del caso, l'intervento del Team per l'emergenza;
- comunica al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo e/o cyberbullismo.

Il Team per l'emergenza, invece, è un "gruppo ristretto" di intervento nelle situazioni acute di bullismo e cyberbullismo costituito dal Dirigente Scolastico, dal Referente di Istituto e dal docente del Gruppo di lavoro indicato quale referente del plesso scolastico in cui si sia verificato il caso di bullismo, nonché, eventualmente, dal docente Responsabile del medesimo plesso in cui si sia verificato il caso di bullismo.

Il Team per l'emergenza interviene nel caso di bullismo o di cyberbullismo qualora questo, in base alla "*Scheda di prima segnalazione*" già presentata al Team antibullismo, si configuri come tale per la presenza contemporanea delle tre caratteristiche di specie (intenzionalità del bullo nelle prevaricazioni, squilibrio di potere tra bullo e vittima, ripetitività nel tempo delle prevaricazioni), come segue:

- verifica che sia stato correttamente applicato il "*Protocollo di intervento per un primo esame dei casi acuti e di emergenza*" di cui alla Tabella 1 delle Linee di orientamento ministeriali, anno 2021;
- effettua analisi ed indagini dettagliate del caso di bullismo o di cyberbullismo utilizzando l'apposita "*Scheda di valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione*", onde valutarne il livello di gravità e per stabilire le successive modalità di intervento;
- attiva gli interventi di prevenzione indicata (terziaria), differenziati a secondo del livello di gravità rilevato (Codice verde, Codice giallo e Codice rosso), sulla base della sintomatologia della vittima, della sintomatologia del bullo e delle caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e delle famiglie;
- monitora, secondo prestabilite cadenze temporali, la situazione del caso di bullismo o di cyberbullismo a seguito dell'intervento, utilizzando l'apposita "*Scheda di monitoraggio*".

Articolo 11 – Collegio dei docenti, Coordinatori di Classe/Interclasse, Docenti

Il Collegio dei docenti dispone, all'interno del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa, le azioni per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle attività di prevenzione universale (primaria) specifiche per ogni ordine di scuola, nonché delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola.

In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.

Inoltre, il Collegio dei docenti:

- approva i protocolli di segnalazione dei casi e i protocolli di intervento nei casi medesimi e quant'altro proposto nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- collabora attivamente con il Team antibullismo e le altre agenzie per la soluzione delle problematiche legate ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività varie di curriculum scolastico (ad esempio secondo quanto previsto dalla Legge n°92/2019 "Insegnamento scolastico dell'Educazione civica");
- aderisce alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

I Coordinatori dei Consigli di Classe o di Interclasse ed i relativi docenti monitorano e controllano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo, ove del caso.

I Coordinatori, nello specifico, registrano nei verbali del Consiglio di Classe o di Interclasse i casi di bullismo o di cyberbullismo, la comminazione delle sanzioni deliberate, le attività di recupero, le collaborazioni e gli eventuali sussidi extrascolastici (pedagogista, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete, con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle Prefetture).

Ogni docente, comunque, venuto a conoscenza diretta o indiretta di episodi di bullismo o cyberbullismo, è tenuto a segnalarli al Dirigente Scolastico e/o al Team antibullismo, al fine di consentire l'avvio di una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

Articolo 12 – Collaboratori scolastici

I Collaboratori scolastici svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni ed al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti.

Essi inoltre:

- partecipano alle attività di formazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dalla Scuola;
- segnalano al Dirigente Scolastico e/o al Team antibullismo eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- intervengono per bloccare eventuali comportamenti di bullismo o di cyberbullismo in essere, applicando la massima cautela verso il bullo e, in particolare, accogliendo la vittima in un luogo tranquillo e riservato, mostrando adeguato supporto.

Articolo 13 – Famiglie

Le famiglie sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.

Con la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità educativa, le famiglie sono altresì chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

In questo contesto, i genitori sono informati per mezzo del presente Regolamento (parte integrante del Regolamento di Istituto), sulle misure intraprese dalla Scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo.

Articolo 14 – Studentesse e Studenti

Studentesse e Studenti partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla Scuola (anche di “peer education”) e sono specificamente chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai Docenti e/o ad altri adulti gli episodi ed i comportamenti di bullismo e di cyberbullismo di cui vengono a conoscenza, supportando la vittima, nonché consolandola e intervenendo in sua difesa.

Articolo 15 – Enti territoriali

Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, inoltre, sono molto importanti le collaborazioni con l'esterno, concretizzabili mediante incontri con esperti del settore come Polizia di Stato, Polizia Postale, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ed altre figure competenti presenti sul territorio; tali incontri sono mirati, principalmente, a promuovere l'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e la sicurezza online, con l'obiettivo di fornire competenze per una cittadinanza digitale responsabile.

Nei casi in cui il caso di bullismo sembra essere grave e gli interventi pedagogici adottati appaiono inefficaci, ci si avvarrà dei servizi di supporto sul territorio (ASL, Consultorio, SerT, Centri di aggregazione giovanile, sportello di ascolto dello psicologo, ecc.) che offrono risposte per possibili interventi mirati, garantendo comunque ascolto e consulenza.


CAPO III PROTOCOLLI DI SEGNALAZIONE E DI INTERVENTO

Articolo 16 – Procedura generale

Allo scopo di evitare che un potenziale caso di bullismo e vittimizzazione venga sottovalutato e degeneri in situazioni ancor più critiche, occorre prendere in carico tutti i casi accertati e procedere tempestivamente con gli interventi appropriati, secondo le quattro fasi che seguono:

- Fase 1, prima segnalazione, da cui l'accoglimento della segnalazione stessa e presa in carico del caso;
- Fase 2, valutazione approfondita, con l'analisi accurata della situazione per definire il fenomeno;
- Fase 3, gestione del caso, mediante affrontamento del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare;
- Fase 4, monitoraggio, consistente nella verifica postuma della situazione e dell'efficacia degli interventi.

Il tutto, come da schema che segue:



Articolo 17 – Fase di prima segnalazione (Fase 1)

Propedeutica di qualsiasi azione da intraprendere, è la necessaria ed opportuna prima valutazione di gravità, la quale si effettua applicando il *“Protocollo di intervento per un primo esame dei casi acuti e di emergenza”* di cui alla Tabella 1 delle Linee di orientamento ministeriali, anno 2021 (**Allegato 1**).

La prima segnalazione deve avvenire attraverso lo specifico modello dedicato – la *“Scheda di prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione”* (**Allegato 2**) – da far pervenire, compilata e firmata, al Dirigente Scolastico e/o al Team antibullismo, direttamente o per mezzo di qualsiasi docente della Scuola; chiunque può effettuare la segnalazione (docenti, vittime, familiari, testimoni, personale ATA, ecc.) e la presentazione di tale documento è la prima tappa del protocollo d'azione, con il quale:

- si attiva un processo di attenzione e presa in carico da parte del Team antibullismo;
- si attivano le procedure operative, se il caso è “acclarato”, con intervento del Team per l'emergenza.

In tale seconda evenienza, il passo immediatamente successivo spetta al Dirigente Scolastico, il quale valuterà l'opportunità di contattare la famiglia, mentre il Team per l'emergenza procederà nella valutazione più approfondita dell'accaduto.

Articolo 18 – Fase di valutazione approfondita (Fase 2)

Lo scopo di questa fase è quello di valutare, entro due giorni da quando è stata presentata la prima segnalazione, la tipologia e la gravità della situazione per poter definire il successivo tipo di intervento.

La valutazione del caso potrebbe essere fatta potenzialmente con tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in esso: chi ha fatto la prima segnalazione, vittime, compagni testimoni, insegnanti di classe, genitori, bulli.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore ed il gruppo classe; in generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima o le vittime, se più di una;
- colloquio individuale con il bullo o con i bulli insieme, in caso di gruppo;
- possibile colloquio con vittima/e e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima/e e bullo/i.

Pertanto, il Team per l'emergenza interviene nel caso di bullismo o cyberbullismo ormai accertato, effettuando analisi ed indagini dettagliate delle circostanze, onde valutarne il livello di gravità e per stabilire le successive modalità di intervento.

Tutti i dati saranno registrati sull'apposita *“Scheda di valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione”* (**Allegato 3**), le cui aree di approfondimento riguardano: l'evento, le persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di comportamento e la durata nel tempo; importante, altresì, è capire il livello di sofferenza della vittima e le caratteristiche di rischio del bullo.

Articolo 19 – Fase di gestione del caso (Fase 3)

A conclusione della valutazione, in calce alla *“Scheda di valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione”*, il Team per l'emergenza indica gli specifici interventi di prevenzione indicata (terziaria) da attuare, differenziati a seconda del livello di gravità rilevato sulla base della sintomatologia della vittima, della sintomatologia del bullo e delle caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e delle famiglie, come segue:

- Codice VERDE (Livello DI RISCHIO di bullismo/vittimizzazione): situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe;
- Codice GIALLO (Livello SISTEMATICO di bullismo/vittimizzazione): interventi indicati e strutturati a scuola e, in sequenza, coinvolgimento della rete se non ci sono risultati;
- Codice ROSSO (Livello DI URGENZA di bullismo/vittimizzazione): interventi di emergenza con supporto della rete.

Il Dirigente Scolastico, a capo del Team per l'emergenza, e con esso, convoca il Consiglio di Classe o di Interclasse per discutere del fatto in esame, con ciò avviando gli interventi prescritti in base all'esito della valutazione approfondita, riportato nella relativa scheda, così come indicato nel prosieguo.

Per il Codice VERDE è prescritta la sola azione di "approccio educativo con la classe" (Azione 3.1):



Rif.to: M.I.U.R. / Piattaforma Elisa

Per il Codice GIALLO sono prescritte, oltre all'approccio educativo con la classe (Azione 3.1), anche le più incisive azioni di "intervento individuale" (Azione 3.2), di "gestione della relazione" (Azione 3.3) e di "coinvolgimento della famiglia" (Azione 3.4):



Rif.to: M.I.U.R. / Piattaforma Elisa

Per il Codice ROSSO, configurandosi le situazioni più gravi e difficilmente gestibili dalla sola Scuola, è prescritta, oltre all'intervento individuale (Azione 3.2) ed al coinvolgimento della famiglia (Azione 3.4), anche l'azione di "supporto intensivo a lungo termine e di rete" (Fase 3.5):



Rif.to: M.I.U.R. / Piattaforma Elisa

In sostanza:

Codice VERDE – Livello DI RISCHIO di bullismo e vittimizzazione

| | | |
|--|--|---|
| In breve: riguarda gli episodi che non generano sofferenza nella vittima, ma un disagio che comunque non incide sulle relazioni e sull'interesse verso la scuola, con l'attore che è in grado di sentirsi in colpa se rimproverato e non manifesta comportamenti di dominanza o che creano pericolo per gli altri. | | |
| Azione 3.1 | Situazione da monitorare con interventi preventivi in classe: - sensibilizzazione del gruppo classe e non solo; - approccio curriculare con percorsi basati su idonei stimoli culturali (narrativa, film, video, letture); - promozione della competenza emotiva ed empatia; - costruzione di regole antibullismo e delle politiche scolastiche; - promozione di strategie di coping positivo negli spettatori. | Soggetti coinvolti: - Insegnanti di classe |

Codice GIALLO – Livello SISTEMATICO di bullismo e vittimizzazione

| | | |
|---|--|---|
| In breve: riguarda gli episodi che si ripetono nel tempo e nei quali il livello di sofferenza della vittima è tale da generare disturbi psico-fisici, modificazioni dell'umore e dell'autostima, con l'attore che, qualche volta, prende di mira i più deboli, ma in parte prova sensi di colpa e si preoccupa degli effetti di ciò che fa. | | |
| Azione 3.1 Azione 3.2 Azione 3.3 Azione 3.4 | Interventi indicati e strutturati a scuola con colloqui e azioni: 1) per il BULLO - lavoro specifico: su capacità empatiche, regolazione delle emozioni e incremento delle competenze comunicative; - colloqui di responsabilizzazione e colloquio riparativo: coinvolgimento positivo nella relazione e nel processo di cambiamento al fine di promuovere una maggiore consapevolezza; - approccio disciplinare: sistema di regole condiviso e specifiche sanzioni per chi lo violi; 2) per la VITTIMA - interventi di supporto e rielaborazione dell'esperienza: finalizzati ad affrontare l'esperienza nel gruppo dei pari; - potenziamento delle abilità sociali: finalizzato a sviluppare strategie efficaci per affrontare il problema e sviluppare le proprie potenzialità; 3) per il BULLO e per la VITTIMA - gestione della relazione: avvicinamento delle parti, ricostruzione del rapporto e impegno al cambiamento. | Soggetti coinvolti: - Dirigente scolastico - Team per l'emergenza - Insegnanti di classe - Famiglie - Psicologo della scuola (se presente) |

Codice ROSSO – Livello DI URGENZA di bullismo e vittimizzazione

| | | |
|--|--|---|
| In breve: riguarda gli episodi in cui gli atti subiti ed agiti sono molto gravi, la sofferenza della vittima è elevata, con una seria compromissione nel funzionamento sociale e con l'attore che manifesta un livello considerevole di comportamenti aggressivi ed a rischio. | | |
| Azione 3.2 Azione 3.4 Azione 3.5 | Interventi d'emergenza con il supporto dei servizi presenti sul territorio: - supporto intensivo a lungo termine e di rete in collaborazione, a seconda del caso, con i Servizi sanitari territoriali, i Servizi sociali, gli Ospedali, il Pronto soccorso, la Polizia di Stato, la Sezione di Polizia Postale, i Carabinieri ed altri enti e associazioni di volontariato. | Soggetti coinvolti: - Autorità / Enti territoriali - Dirigente scolastico - Team per l'emergenza - Famiglie |

Articolo 20 – Fase di monitoraggio (Fase 4)

La fase di monitoraggio, a breve ed a lungo termine, può avvenire attraverso osservazioni strutturate e non, in cui l'osservatore, membro del Team per l'emergenza o un suo delegato, sceglie un luogo, un tempo ed una modalità in cui, con maggiore probabilità, rileverà e valuterà il processo di cambiamento della situazione.

I vari report devono essere effettuati sul modello dedicato, "Scheda di monitoraggio" (**Allegato 4**), mediante cui è possibile tenere traccia degli interventi adottati e dei risultati ottenuti, alle date indicate.

Il monitoraggio ha l'obiettivo di verificare se la situazione si mantiene soddisfacente nel tempo, o se migliora/peggiora, sia nei confronti del bullo/cyberbullo, che nei confronti della vittima, oltre che all'interno della classe; quindi, dopo gli interventi educativi e disciplinari, con un'attenzione e con un'osservazione costante, occorre valutare se:

- la situazione di bullismo e vittimizzazione tende a migliorare o è risolta;
- la situazione di bullismo e vittimizzazione rimane in essere o tende a peggiorare.

Nella seconda evenienza, occorrerà proseguire con gli interventi, modificandoli e/o incrementandoli.

Valutare il processo di cambiamento della situazione ha anche una funzione educativa, in quanto fa capire ai ragazzi che il Team per l'emergenza è presente e sta seguendo gli eventi con attenzione.

CAPO IV

ASPETTI GIURIDICI E MODALITÀ SANZIONATORIE

Articolo 21 – Responsabilità civili e penali nei casi di bullismo e cyberbullismo

Fermo restando che nessuno è perseguibile penalmente per azioni od omissioni previsti dalla legge come reati se chi li ha commessi non era capace di intendere e di volere (Codice Penale, articolo 85), ovvero senza il requisito dell'intenzionalità, gli atti di bullismo e cyberbullismo sono spesso riconducibili a fattispecie di reati e, come tali, rubricati nel Codice Penale, per i quali l'autore ne risponde personalmente.

I minori possono essere sia le vittime e sia gli autori di reati; in entrambi i casi il Dirigente Scolastico, in quanto Pubblico Ufficiale, ha l'obbligo di denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria, pena la configurabilità di omessa denuncia di reato (Codice Penale, articolo 361).

Il personale docente – e il personale scolastico in generale – assolve allo stesso obbligo di cui sopra, riferendo al Dirigente Scolastico il reato commesso dall'alunno e di cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Negli atti di bullismo o cyberbullismo, inoltre, vanno distinte le seguenti responsabilità di tipo civile:

- Culpa del minore;
- Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- Culpa in vigilando ed in organizzando della Scuola.

Nel caso di Culpa del minore, egli non è imputabile penalmente se non ha compiuto i 14 anni di età (Codice Penale, articolo 97), salvo che lo stesso non venga riconosciuto come "socialmente pericoloso", nel qual caso possono essere previste speciali misure di sicurezza; il minore di età compresa tra i 14 anni ed i 18 anni, invece, è imputabile penalmente solo se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere (Codice Penale, articolo 98).

Nella Culpa in educando e vigilando dei genitori si applica l'articolo 2048 del Codice Civile, primo comma, in quanto il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore, che sia capace di intendere e di volere; pertanto, a meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, essi sono oggettivamente responsabili.

Anche nella Culpa in vigilando ed in organizzando della scuola si applica l'articolo 2048 del Codice Civile, secondo comma, il quale stabilisce che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui essi sono sotto la loro vigilanza, a meno che non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto; pertanto, la presunzione di colpa può essere superata laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato, ovvero si dia la prova del caso fortuito, ovvero si dimostri l'adozione di "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Articolo 22 – Fattispecie di reati ricorrenti nei casi di bullismo e cyberbullismo

Il Codice Penale non prevede i reati di bullismo o cyberbullismo (sebbene per quest'ultimo siano state introdotte specifiche norme con la Legge n°71/2017 recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*"), poiché si è ritenuto che l'introduzione di nuove tipologie di reati fosse ultronea, dato che le condotte incriminanti insite negli atti caratterizzanti tali fenomeni sono già previste nel diritto penale. Difatti, gli agiti dei bulli, sia di tipo tradizionale che in rete, possono essere ricondotti a fattispecie di reati già previsti e normati dal Codice Penale.

Si riportano, di seguito, quelli più comuni:

- "Percosse" (articolo 581);
- "Lesione personale" (articolo 582);
- "Diffamazione" (articolo 595);

- “Minaccia” (articolo 612);
- “Atti persecutori” (articolo 612 bis);
- “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (articolo 612 ter);
- “Danneggiamento” (articolo 635);
- “Molestia o disturbo alle persone” (articolo 660).

Il cosiddetto “Stalking” è, di fatto, il reato di cui al suddetto articolo 612 bis (Atti persecutori) – ma commesso in rete – ed è la forma più comune di persecuzione operata per il tramite dei socialnetwork; a tale reato, oltre ovviamente all’articolo 612 ter, spesso si associano anche i seguenti:

- “Pornografia minorile” (articolo 600 ter);
- “Detenzione o accesso a materiale pornografico” (articolo 600 quater).

In particolare, i reati di cui ai suddetti articoli si inquadrano in una recente tendenza dei giovani, ovvero il cosiddetto “Sexting”, termine derivante dalla fusione delle parole anglosassoni “Sex” e “Texting” (messaggistica con contenuti di immagine, video e audio); tale comportamento si concretizza nella condivisione, l’invio e/o la ricezione di testi, immagini, video e audio sessualmente espliciti.

In ultimo, quale estrema conseguenza della condotta dei bulli o cyberbulli, potrebbe verificarsi il reato di “Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto” (articolo 586).

Articolo 23 – Tutele di legge in materia di cyberbullismo

Nella Legge n°71/2017, recante *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”*, il cyberbullismo è definito come *“... qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria (reato oggi abrogato), denigrazione diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica”*, il cui scopo intenzionale sia quello di *“... isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

Le tutele offerte ai minori da tale legge, al cui dettaglio si rimanda, possono così sintetizzarsi:

- la rimozione di contenuti di cyberbullismo da canali social e siti Internet, su istanza di oscuramento da parte degli interessati verso il titolare del trattamento dei dati o il gestore del sito;
- l’ammonizione del questore, così come previsto per le vittime di comportamenti persecutori (Stalking) secondo il dettame dell’articolo 8 della Legge n°38/2009.

Articolo 24 – Sanzioni disciplinari per atti di bullismo e/o cyberbullismo

Per quanto riguarda eventuali sanzioni disciplinari e competenze di erogazione, da valutarsi caso per caso, si fa riferimento al Capo 18 (Regolamento di disciplina degli alunni di Scuola secondaria di primo grado) del Regolamento di Istituto, oltre che al *“Codice Disciplinare delle studentesse e degli studenti”* di cui all’articolo 4 (Disciplina) del D.P.R. n°249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti).

Ai sensi dell’articolo 2 del suddetto Capo 18 del Regolamento di Istituto, tenuto conto della gravità dell’infrazione commessa dall’alunno, la Scuola può applicare una o più delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) rimprovero verbale;
- b) consegna da svolgere in classe;
- c) consegna da svolgere a casa;
- d) invito alla riflessione guidata sotto l’assistenza di un docente;
- e) ammonizione scritta sul diario dello studente;
- f) ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e sul libretto delle comunicazioni e comunicazione immediata alla famiglia;
- g) mancata partecipazione ai viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività ludiche, con obbligo di presenza a scuola;
- h) allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di quindici giorni (D.P.R. n°249/98, articolo 4, comma 7).

Il successivo articolo 3 del citato Capo 18 del Regolamento di Istituto, inoltre, individua i soggetti competenti a comminare la sanzione, come segue:

- il singolo Docente può irrogare le sanzioni fino alla lettera g);
- il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni fino alla lettera g);
- il Consiglio di Classe, che viene convocato entro due giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe medesimo (esclusi i rappresentanti dei genitori), può irrogare le sanzioni fino alla lettera h).

Quanto sopra richiamato, vale anche per gli tutti atti commessi dall'alunno riconosciuti quali atti di bullismo e/o cyberbullismo; qualora, però, tali atti ricadano nelle fattispecie di reati particolarmente gravi di cui l'alunno si sia macchiato, si potrà ricorrere anche all'irrogazione delle sanzioni "più gravi" reintrodotte dall'articolo 1 del D.P.R. n°235/2007 (Modifiche all'articolo 4 del D.P.R. n°249/1998), le quali riguardano i *"... reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone ..."* (articolo 9) ed i *"... casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale ..."* (articolo 9 bis).

Nel primo caso (comma 9), la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica, comunque superiore ai quindici giorni, è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo mentre, nel secondo caso (comma 9 bis), la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. In entrambi i casi, la competenza per l'irrogazione delle relative sanzioni è del Consiglio di Istituto (articolo 1, comma 6, del D.P.R. n°235/2007).

In ogni caso, le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno; tengono conto, inoltre, della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano, ma allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica (articolo 1, comma 5, del D.P.R. n°235/2007).

In tal senso sono improntate anche le Linee di orientamento ministeriali, anno 2021, che auspicano provvedimenti in ottica di giustizia riparativa – e non solo punitiva – da adottare nei casi di specie in quanto le sanzioni *"... devono essere proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate alla riparazione del danno e all'acquisizione di consapevolezza sul significato della propria condotta, poiché ogni misura disciplinare deve assolvere una funzione educativa"*.

Per tutte le altre disposizioni e modalità applicative, si rimanda al dettame degli articoli 4 e seguenti del Capo 18 del Regolamento di Istituto, oltre che al dettaglio dei testi di legge di cui ai Regolamenti citati.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano, in alcun modo, per atti commessi dall'alunno durante la sua frequenza nei corsi della Scuola dell'Infanzia o della Scuola Primaria.

Articolo 25 – Disposizioni finali

Il Regolamento per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo è parte integrante e sostanziale del Regolamento di Istituto; altresì, specifici richiami ad esso devono essere contenuti nel P.T.O.F. e nel Patto di corresponsabilità educativa dell'Istituto.

La pubblicità del presente Regolamento è competenza del Team antibullismo, che ne curerà la comunicazione e la diffusione con opportune attività, a livello di tutte le componenti della comunità scolastica, stabilendone modalità, tempi e luoghi.

La sua diffusione avviene anche per mezzo del sito WEB della Scuola, in apposito link dedicato alle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Ogni componente della comunità scolastica è tenuta all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, ciascuna per le proprie competenze indicate nel medesimo, ad eccezione delle componenti delle Scuole dell'Infanzia, per le quali tali norme non sono applicabili.

ALLEGATI

Allegato 1

Protocollo di intervento per un primo esame nei casi acuti e di emergenza

Rif.to: Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate dal M.I. con Decreto n°18 del 13/01/2021 (Tabella 1)

Allegato 2

Scheda Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Rif.to: Piattaforma Elisa "Corso di formazione per Referenti per il contrasto del bullismo e cyberbullismo"
Corso 4 "Percorsi di prevenzione indicata"

Allegato 3

Scheda Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione

Rif.to: Piattaforma Elisa "Corso di formazione per Referenti per il contrasto del bullismo e cyberbullismo"
Corso 4 "Percorsi di prevenzione indicata"

Allegato 4

Scheda Monitoraggio

Rif.to: Piattaforma Elisa "Corso di formazione per Referenti per il contrasto del bullismo e cyberbullismo"
Corso 4 "Percorsi di prevenzione indicata"

ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. – ALTOMONTE**Piazza della Repubblica, 1 - 87017 ROGGIANO GRAVINA****Protocollo di intervento per un primo esame nei casi acuti e di emergenza**

| Intervento con la vittima | Intervento con il bullo |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili); | <ul style="list-style-type: none"> - importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; - ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo; <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Colloquio di gruppo con i bulli</div> <ul style="list-style-type: none"> - iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive; |
| <p><i>Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i – ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale – condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento | |
| <p><i>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe⁴.</i></p> | |

Rif.to: Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate dal M.I. con Decreto n°18 del 13/01/2021 (Tabella 1)

ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. – ALTOMONTE

Piazza della Repubblica, 1 - 87017 ROGGIANO GRAVINA

Scheda Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome e cognome di chi compila la segnalazione: _____

Scuola: Primaria di: Altomonte “Centro” Altomonte “Morbone” Roggiano Gravina
Secondaria di primo grado di: Altomonte Roggiano Gravina

Data: _____

1. La persona che segnala il caso di presunto bullismo è:

- La vittima
- Compagno/a della vittima
- Genitore (o tutore) della vittima
- Insegnante della vittima
- Altri: _____

2. Vittima o altre vittime (o presunte tali):

| | |
|----------------------|--------------|
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |

3. Bullo o bulli (o presunti tali):

| | |
|----------------------|--------------|
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |

4. Descrivere brevemente il problema presentato (dare esempi concreti degli episodi di prepotenza):

5. Indicare quante volte sono successi gli episodi:

Firma (leggibile)

La presente scheda, per episodi riguardanti gli alunni, può essere consegnata ai docenti di classe o al docente del Team di riferimento per il plesso interessato come di seguito indicato:

- Docente _____, referente per la Scuola Sec. di I grado di Roggiano Gravina;
- Docente _____, referente per la Scuola Sec. di I grado di Altomonte;
- Docente _____, referente per la Scuola Primaria di Roggiano Gravina;
- Docente _____, referente per la Scuola Primaria di Altomonte Centro;
- Docente _____, referente per la Scuola Primaria di Altomonte Morbone.

ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. – ALTOMONTE
Piazza della Repubblica, 1 - 87017 ROGGIANO GRAVINA

Scheda Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione

Membro del Team per l'emergenza che compila lo screening: _____

Scuola: Primaria di: Altomonte "Centro" Altomonte "Morbone" Roggiano Gravina
Secondaria di primo grado di: Altomonte Roggiano Gravina

Data: _____

1. Data della segnalazione del caso di bullismo: _____

2. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è:

- La vittima
- Compagno/a della vittima
- Genitore (o tutore) della vittima
- Insegnante della vittima
- Altri: _____

3. Nome, cognome e ruolo della persona che ha compilato il modulo di pre-screening:

4. Vittima o altre vittime:

| | |
|----------------------|--------------|
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |

5. Bullo o bulli:

| | |
|----------------------|--------------|
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? (dare esempi concreti degli episodi di prepotenza)

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?

- è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;
- è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;
- è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;
- sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarlo";
- gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;
- gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;

- è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;
- ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social-media;
- ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità dell'apropria password, account (E-mail, Facebook, ecc.), rubrica del cellulare, ecc.;
- Altro: _____

8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo?

9. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo?

10. Da quanto tempo il bullismo va avanti?

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

12. Sofferenza della vittima:

| La vittima mostra ... | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 |
|---|-----------|---------------|-------------|
| | Non vero | In parte vero | Spesso vero |
| Cambiamenti rispetto a come era prima | | | |
| Ferite o dolori fisici non spiegabili | | | |
| Paura di andare a scuola (non va volentieri) | | | |
| Paura di prendere l'autobus / Richiesta di essere accompagnato / Richiesta di fare una strada diversa | | | |
| Difficoltà relazionali con i compagni | | | |
| Isolamento / Rifiuto | | | |
| Bassa autostima | | | |
| Cambiamento nell'umore generale (più triste, depressa, sola/ritirata) | | | |
| Manifestazioni di disagio fisico- comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme, ecc.) | | | |
| Cambiamenti notati dalla famiglia | | | |
| Impotenza e difficoltà a reagire | | | |

Gravità di situazione della VITTIMA

| Presenza di tutte le risposte con LIVELLO 1 | Presenza di almeno una risposta con LIVELLO 2 | Presenza di almeno una risposta con LIVELLO 3 |
|---|---|---|
| VERDE | GIALLO | ROSSO |

13. Sintomatologia del bullo:

| La vittima mostra ... | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 |
|--|-----------|---------------|-------------|
| | Non vero | In parte vero | Spesso vero |
| Comportamenti di dominanza verso i pari | | | |
| Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli | | | |
| Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei | | | |
| Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni | | | |
| Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa) | | | |
| Comportamenti che creano pericolo per gli altri | | | |
| Cambiamenti notati dalla famiglia | | | |

Gravità di situazione del BULLO

| Presenza di tutte le risposte con LIVELLO 1 | | Presenza di almeno una risposta con LIVELLO 2 | | Presenza di almeno una risposta con LIVELLO 3 | |
|---|--------------|---|---------------|---|--------------|
| | VERDE | | GIALLO | | ROSSO |

14. Da quanti compagni è/sono sostenuto/i il/i bullo/i?

15. Studenti che sostengono attivamente il/i bullo/i:

Nome e cognome _____ Classe _____
 Nome e cognome _____ Classe _____
 Nome e cognome _____ Classe _____

16. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?

17. Studenti che possono sostenere la/e vittima/e:

Nome e cognome _____ Classe _____
 Nome e cognome _____ Classe _____
 Nome e cognome _____ Classe _____

18. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

19. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

20. La famiglia ha chiesto aiuto?

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

**LIVELLO DI RISCHIO
DI BULLISMO E
VITTIMIZZAZIONE**

Codice VERDE

**Situazione da monitorare
con interventi preventivi
nella classe**



**LIVELLO SISTEMATICO
DI BULLISMO E
VITTIMIZZAZIONE**

Codice GIALLO

**Interventi indicati e
strutturati a scuola
e, in sequenza,
coinvolgimento della rete
se non ci sono risultati**



**LIVELLO DI URGENZA
DI BULLISMO E
VITTIMIZZAZIONE**

Codice ROSSO

**Interventi di emergenza
con supporto della rete**



Il membro del Team per l'emergenza

ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. – ALTOMONTE
Piazza della Repubblica, 1 - 87017 ROGGIANO GRAVINA

Scheda Monitoraggio n° ____

Membro del Team per l'emergenza che effettua il monitoraggio: _____

Scuola: Primaria di: Altomonte "Centro" Altomonte "Morbone" Roggiano Gravina
Secondaria di primo grado di: Altomonte Roggiano Gravina

Data: _____

Vittima o altre vittime:

| | |
|----------------------|--------------|
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |

Bullo o bulli:

| | |
|----------------------|--------------|
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |
| Nome e cognome _____ | Classe _____ |

1. In generale, la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

2. Descrivere come:

Il membro del Team per l'emergenza
